

Associazione Italiana Editori
(A.C. 1357 Butti, A.C. 2188 Capitanio e A.C. 2679 Zanella)
Audizione
Commissioni Cultura (VII) e Trasporti (IX)
Camera dei deputati
14 dicembre 2021

I dati della pirateria libraria in Italia

AIE – Associazione Italiana Editori è da molti anni impegnata nel contrasto delle varie forme della pirateria libraria, che è un fenomeno pervasivo anche in rete.

Per meglio comprenderne la portata, AIE ha avviato un percorso di collaborazione con IPSOS per la realizzazione di indagini sul comportamento degli italiani rispetto alla fruizione di contenuti messi a disposizione illegalmente. La prima edizione della ricerca è stata presentata nel 2020; la seconda, che presenteremo i primi mesi del 2022, lascia intravedere un peggioramento dello scenario.

In base ai più recenti dati disponibili, la pirateria sottrae ogni anno al settore editoriale librario 528 milioni di euro, pari al 23% del mercato complessivo (escludendo il settore scolastico e l'export). Per il sistema Paese la perdita annua è di 1,3 miliardi, per il fisco 216 milioni. Dal punto di vista della perdita di posti di lavoro, parliamo di 3.600 persone nella filiera, 8.800 posti tenendo conto anche dell'indotto.

Oltre un italiano su tre (il 36% della popolazione sopra i 15 anni) commette almeno **un atto di pirateria editoriale** nel corso dell'anno. Il fenomeno colpisce trasversalmente tutti i settori dell'editoria libraria: si registrano 90 milioni di accessi illegali a libri di varia, 8 milioni a libri professionali, 14 milioni a libri universitari. Un italiano su quattro ha scaricato almeno una volta un ebook o audiolibro da fonti illegali, il 17% ha ricevuto da amici/familiari almeno un ebook illecito. Questo significa che **ogni giorno vengono commessi oltre 300.000 atti di pirateria** che comportano mancati acquisti di copie legali.

Gli effetti dannosi sono soprattutto a carico delle novità: la finestra temporale in cui esiste in circolazione soltanto la versione legale di un certo libro è ormai ridotta a pochi giorni (talvolta poche ore), dopo di che il prodotto legale comincia a subire l'illecita concorrenza di quello pirata.

È quindi del tutto evidente che la pirateria costituisce un grave problema e un freno allo sviluppo dei mercati legali, e che un fenomeno così vasto non può essere contrastato solo con strumenti di **repressione dell'illegalità**, ma anche, come previsto nella pdl 2188, con

l'educazione degli utenti (che hanno una percezione di scarsa lesività dei propri comportamenti: l'84% degli italiani è consapevole che gli atti di pirateria sono illegali, ma il 39% li considera comunque poco o per niente gravi, e il 66% ritiene poco o per niente probabile essere scoperti e puniti) e con il sostegno alla domanda di informazione e cultura.

Premettendo che la posizione di AIE è favorevole rispetto a tutte le pdl in discussione, passiamo ad evidenziarne alcuni punti di particolare interesse anche per la pirateria libraria.

I modelli di business prevalenti

La pirateria libraria on-line, al netto di una quota che potrebbe dirsi "fisiologica", di messa a disposizione di materiale protetto in forma sporadica, in genere senza collegamento a strumenti di remunerazione, tende a strutturarsi in **modalità organizzative che replicano quelle dei distributori digitali legali**, e che hanno come punti di forza e specificità) la **numerosità dell'offerta** e **l'anonimato** di cui godono i pirati.

Il modello di business attualmente più diffuso nella pirateria libraria è quello del cosiddetto **"linking site"**, cioè un sito che funge da "vetrina" ed espone un catalogo di libri, con schede descrittive contenenti metadati (spesso tratti in maniera automatica da fonti legali), ma non ospita alcun file sui propri server. I contenuti sono infatti raggiunti attraverso uno o più link presenti nella scheda descrittiva, che puntano a servizi terzi denominati **"cyberlocker"** o **"OCH"** (One Click Hoster) stabiliti all'estero.

I contenuti in questione sono molto spesso file nativamente elettronici, di cui i pirati entrano in possesso attraverso canali legali, e che sono quindi privati delle protezioni elettroniche che normalmente li accompagnano, ma esistono anche casi in cui il contenuto è una scannerizzazione di un originale cartaceo.

I pirati caricano i contenuti nei cyberlocker, i quali restituiscono loro un link univoco che viene diffuso in rete attraverso i linking site. I cyberlocker riconoscono quindi agli uploader una remunerazione di alcuni millesimi di euro per ogni download effettuato attraverso i link che hanno fornito. L'esiguità del compenso derivante da una singola violazione incentiva i pirati a mettere a disposizione migliaia di link, così da ottenere profitti molto consistenti. A titolo di esempio, uno dei principali siti pirata di contenuti italiani attualmente attivi ospita **quasi 200.000 link** che consentono il download di libri. L'enorme quantità dei file oggetto di violazione è una specificità del settore librario, e comporta un aggravio delle attività di contrasto facilmente intuibile.

Gli strumenti giuridici di contrasto

A tale riguardo va sottolineato come, anche quando tali condotte possano in sé considerarsi di "particolare tenuità", va considerato che il danno diventa molto grave in contesti in cui vengono

commessi più reati della stessa indole; e che di norma, attraverso i siti pirata, i responsabili commettono reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.

Si può quindi affermare che la definizione di “**fornitore abusivo**” di cui all’art. 2, lett. n) pdl 1357 si può applicare anche ai soggetti che pongono in essere le pratiche appena descritte.

Sebbene linking site e cyberlocker operino quasi sempre in stretto collegamento tra loro, hanno natura e caratteristiche molto diverse. I primi sono siti pirata a tutti gli effetti, creati per abilitare l’accesso a contenuti illegali: non rispondono a richieste di rimozione o a diffide e possono essere contrastati attraverso rimedi giudiziari o con gli strumenti messi a disposizione dal Regolamento Agcom in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. I secondi si professano agnostici dato che si limitano a mettere a disposizione dei propri utenti gli spazi nei quali questi caricano i contenuti e, non essendo tenuti ad obblighi generali di sorveglianza sul materiale che ospitano, tendono a limitarsi a fornire agli aventi diritto una **collaborazione meramente formale**, rimuovendo i contenuti oggetto di **puntuale contestazione**, il che significa che sono necessarie **centinaia di migliaia di richieste** (Notice & Take Down).

Il sistema è congegnato in maniera tale da conferirgli grande stabilità e da ridurre i rischi per i pirati. I linking site si affidano infatti a servizi di anonimizzazione che, a pagamento, mascherano i dati relativi ai loro titolari e alla loro ubicazione. Anche una volta “sequestrati” o “oscurati”, si ripresentano in breve sotto nuovi nomi di dominio, ripristinando tutti i link che indicizzano. Quindi è molto utile il **blocco futuro degli alias dei siti pirata** previsto nell’art. 2 pdl 2188. A valle, i contenuti rimossi dai cyberlocker sono invariabilmente ricaricati dai pirati non appena questi si rendono conto del fatto che non sono più disponibili, frustrando così le attività poste in essere dagli aventi diritto e obbligandoli ad una continua, laboriosa e costosa rincorsa.

Il tema dell’evoluzione del concetto di “rimozione” da “Notice & Take Down” a “Notice & Stay down” è quindi evidentemente cruciale, non soltanto per i benefici diretti che questo comporta per gli aventi diritto, ma anche perché è in grado di sterilizzare i siti pirata privando i loro responsabili dei guadagni derivanti dalle loro attività illecite. E questo anche nell’ipotesi di minima, e cioè che lo “Stay Down” riguardi solo ciascun singolo file oggetto di contestazione e non anche – come sarebbe invece auspicabile – ogni sua ulteriore manifestazione in altre regioni di un certo sito.

Altrettanto indispensabile è il rafforzamento e la velocizzazione della collaborazione di responsabili e gestori dei motori di ricerca, delle reti sociali telematiche e delle piattaforme digitali. Pur senza arrivare a richiedere loro alcuna forma di proattività nel contrasto della pirateria, è utile citare come esempio il **caso virtuoso** del sito <https://it.scribd.com/>, attivo da oltre 10 anni e noto come “Lo YouTube dei libri”. Scribd, come molti altri servizi simili, consente ai propri utenti di caricare nel sito vari tipi di documenti, senza sindacare sullo stato dei relativi

diritti. Ma, una volta che ha ricevuto un reclamo da parte degli aventi diritto, non solo rimuove il contenuto messo illecitamente a disposizione, ma estrae una fingerprint che va a popolare un database di contenuti “proibiti” che non potranno mai più essere caricati nei suoi server, nemmeno ad opera di uploader diversi da quello originario. Questo dimostra (come ricordato nell’art. 4, co. 4, lett. b pdl 2679) che le **soluzioni tecnologiche** esistono e che possono essere implementate se gli interlocutori hanno un modello di business sano, e non si trincerano dietro un rispetto delle regole meramente formale e, in ultima istanza, del tutto inefficace.

Infine, consideriamo fondamentale l’introduzione di strumenti che obblighino i fornitori di servizi della società dell’informazione italiani ad acquisire dati veritieri (e verificati) sui soggetti con i quali contrattano. È infatti frequente che nemmeno attraverso i poteri della Polizia giudiziaria si riescano ad ottenere le informazioni utili ad azionare i propri diritti nei confronti di soggetti che continuano ad operare impuniti, senza che sia nemmeno possibile mettersi in contatto con loro. Al riguardo, si condivide l’approccio per cui, nell’ambito delle attività svolte per ottenere la disabilitazione dell’accesso a fonti che mettono a disposizione contenuti illegali, viene stimolata la raccolta di tutte le informazioni che possano consentire **l’identificazione dei fornitori di servizi abusivi**, ai fini della sua trasmissione alla Procura della Repubblica (art. 5 pdl 2679 e art. 3 pdl 1357).